



notizie

Notiziario dell'ISP - Istituto di studi sulla paternità

ANNO XXVIII - N. 3/2019



Un bambino strappato alla madre? Il caso di Elena Massaro

di Maurizio Quilici *

I riflettori mediatici illuminano sempre di più il caso di Elena Massaro, la madre di Ostia (Roma) che si batte perché non venga attuato il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Roma che ha affidato il suo bambino al padre, stabilendo per lei un permesso di visita ogni 15 giorni.

Parliamone, sia pur brevemente, per inquadrare la vicenda poiché è facile prevedere che essa diverrà motivo di polemiche e veleni nel prossimo futuro, contribuendo ad esasperare gli opposti schieramenti che regolarmente si affrontano quando si presenta il caso di un minore conteso fra i genitori.

Dunque un giudice minorile, al termine di un lungo contenzioso fra i genitori separati, ha affidato il figlio, di nove anni, al padre, ritenendo, sulla base di perizie, che l'ostilità e il disagio manifestati dal bambino nei confronti del genitore fossero esclusivamente un comportamento volutamente indotto dalla madre e non avesse altre motivazioni.

I centri antiviolenza e le associazioni che hanno aderito al movimento anti-Pillon (come Differenza Donna e la rete dei Telefoni Rosa) hanno contestato fortemente la decisione del Tribunale. In un comunicato, le associazioni sottolineano che il bambino "ha paura del padre, che non frequenta da oltre sei anni". Secondo le associazioni, "ancora una volta la cosiddetta PAS, la sindrome da alienazione parentale (...), giudicata senza fondamento da una sentenza della Cassazione, viene utilizzata contro una donna e suo figlio da un Tribunale italiano". Sulla PAS non tornerò in questa occasione; credo che la posizione dell'I.S.P. sia ormai nota ed è perfettamente in linea con quella espressa nella sentenza n. 6919/2016 dalla Cassazione: nella sentenza il giudice deve giustamente

prescindere dalla validità scientifica o meno della Sindrome da alienazione, visti gli opposti orientamenti in materia, ma doverosamente accertare se quei comportamenti alienanti descritti nel quadro della PAS siano stati posti in essere da uno dei genitori contro l'altro. Il comunicato si riferisce, evidentemente, alla più recente sentenza 13274/2019 della Suprema Corte. In essa i giudici, accogliendo alcuni motivi del ricorso presentato da una madre, sembrano in effetti fare una marcia indietro (non sarebbe la prima volta); tuttavia essi non dicono che la PAS è “senza fondamento” ma che “non essendovi certezze nell'ambito scientifico a riguardo, il Giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche oppure avvalendosi di idonei esperti, è comunque tenuto a verificarne il fondamento”. Che è, mi pare, cosa non tanto lontana dalla precedente sentenza del 2016.

Nello stesso comunicato si legge che il decreto è fortemente e sicuramente lesivo della salute psico-fisica di Laura e soprattutto di suo figlio”. Laura Massaro e quanti la sostengono mettono sotto accusa psicologi e assistenti sociali, colpevoli – a loro avviso – di perizie superficiali ed erranee. E naturalmente il giudice autore del decreto.

Una visita domiciliare di due assistenti sociali a casa del bambino (secondo qualcuno al fine di prelevare il bambino) è fallita a causa della presenza di numerosi giornalisti e cameramen. Questo ha provocato una protesta della Presidente dell'Ordine degli assistenti sociali del Lazio, Patrizia Favali, la quale, in un comunicato, ha definito “gravissimo il fatto che una visita domiciliare, programmata in una situazione di tutela di un minore su mandato del Tribunale, sia stata letteralmente sabotata attraverso la presenza di operatori dell'informazione che si sono prestati alle richieste della madre, Laura Massaro, aderendo alle sue posizioni”.

A questo proposito, devo sommessamente notare che casi come questo sono spesso affrontati in modo tutt'altro che imparziale da testate giornalistiche (o radiofoniche o televisive). Che una associazione di categoria prenda una posizione netta e magari non imparziale è comprensibile (anche se non proprio condivisibile); che lo faccia una testata giornalistica, magari nazionale, è francamente inaccettabile. Eppure spesso situazioni delicate che vedono protagonista una madre o un padre sono trattate sui giornali in modo fazioso e di parte, affrontate da *una* giornalista o da *un* giornalista a seconda che si tratti di sostenere una donna o un uomo. Un tempo – posso testimoniare per una lunga pratica giornalistica alle spalle – non era così.


Regola aurea del giornalismo, poi, vorrebbe che in una polemica si riportasse sempre – ove possibile – la voce dei due contendenti e le diverse versioni delle parti a vario titolo coinvolte. Nella vicenda in questione basta andare su Internet per vedere il diverso risalto che hanno avuto sui media le iniziative di Laura Massaro e quelle a suo sostegno (sit-in, appelli, lettere ai politici, dichiarazioni, comunicati, costituzione di un Comitato...) e il commento di Patrizia Favali (accenno appena al fatto che questo Istituto è stato spesso critico nei confronti dei Servizi Sociali), ma soprattutto quello di Alida Montaldi, Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, ritenuta in qualche modo responsabile della decisione e fatta oggetto di varie pressioni perché ponga rimedio all'”ingiustizia”.

Vediamo più da vicino la nota del giudice Montaldi. In essa il magistrato osserva anzitutto che “avverso le decisioni del Tribunale per i minorenni possono essere azionati, con tempestività ed efficacia, gli stessi mezzi di impugnazione previsti per tutte le decisioni del giudice civile di primo grado, anche volti a sospendere l'esecuzione, senza alcun limite che possa derivare dal loro contenuto”. Aggiunge quindi di non avere alcun potere di intervento su un provvedimento emesso da un giudice del suo Tribunale e neppure quello di commentarlo. Osservazioni ovvie e scontate per chiunque abbia un minimo di competenza giuridica.

Ancora una volta, dunque, serenità, equilibrio, imparzialità, oggettività di giudizio (per quanto possibile) nell'esame della fattispecie scompaiono per lasciare il posto ad affermazioni di principio dettate da impostazioni ideologiche e settarie. I pro-padre e i pro-madre si fronteggiano pieni di astio, adducendo naturalmente il benessere del bambino. Del caso Massaro, temo, sentiremo parlare ancora per molto. Con buona pace di quella "cultura della separazione" che tato auspicava in anni passati il neuropsichiatra infantile Giovanni Bollea.

** Presidente dell'I.S.P.*

DIRITTO ... E ROVESCIO



Codice Rosso: violenza “di genere” o in generale?

Di Gianluca Aresta *

Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la Legge 69/2019 – meglio conosciuta come “Codice Rosso” per rivendicare l’intenzione di favorire un percorso prioritario di trattazione dei procedimenti in questione a tutela delle vittime – rubricata “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”. Con essa il Legislatore, dopo ampie e articolate discussioni in sede parlamentare, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina normativa, sia sostanziale, sia processuale, in materia di “violenza domestica e di genere”.

Il provvedimento regola la nuova categoria dei “reati di violenza domestica o di genere” nell’ambito della quale rientrano il reato di maltrattamenti contro conviventi o familiari, la violenza sessuale aggravata o di gruppo, gli atti sessuali con minorenni, gli atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza, e introduce, da un lato, nuove disposizioni penali, volte all’irrigidimento del trattamento sanzionatorio, e, dall’altro, nuove previsioni processuali.

Per quanto concerne il profilo sostanziale, il provvedimento è intervenuto su: *Maltrattamenti e atti persecutori*. L’articolo 9, infatti, disciplina i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, elevando la pena minima a tre anni, fino a una massima di sette; se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; con una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni. In caso di morte, la reclusione raddoppia da dodici a ventiquattro anni. La fattispecie viene ulteriormente aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità. Analogamente a quanto previsto per lo stalking, anche per tale reato sarà possibile applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

La Legge ha introdotto anche il nuovo reato di *Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti* (art. 612 ter p.), c.d. *revenge porn*, che punisce chi realizza e diffonde immagini o video privati, sessualmente espliciti, senza il consenso delle persone rappresentate per danneggiarle, a scopo di vendetta o di rivalsa personale. È punito, anche, colui che, più semplicemente, condivide le immagini online, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da cinquemila a quindicimila euro, con la previsione di aggravanti nel caso in cui, ad esempio, il reato di pubblicazione illecita fosse commesso dal coniuge, anche separato o divorziato o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Il provvedimento prevede, poi, per chi commette la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti la pena della reclusione da otto a quattordici anni. Se lo sfregio causa la morte della vittima la pena è quella dell'ergastolo. In caso di condanna, scatta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno.

Una ulteriore novità è rappresentata dalla introduzione del reato di *Costrizione o induzione al matrimonio* (art. 558 bis p.) che colpisce chi con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o unione civile, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona. La fattispecie è punita con la reclusione da uno a cinque anni. Il reato è punito anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia.

Il nuovo articolo disciplina, altresì, le circostanze aggravanti del reato di matrimonio forzato: la pena è aumentata se i fatti sono commessi ai danni di un minore di diciotto anni ed è aumentata da due a sette anni se viene colpito un minore di anni quattordici (è evidente, in tal caso, l'intento del Legislatore di contrastare il dilagante fenomeno delle spose bambine e dei matrimoni precoci e forzati).

L'articolo 11 modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'art. 577 c.p., per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti, consentendo, così, l'applicazione dell'ergastolo anche in caso di relazione affettiva senza stabile convivenza o di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva. Per chi causa lesioni permanenti personali gravissime, come la deformazione o lo sfregio permanente del viso, è stabilita la pena da otto a quattordici anni di carcere.

L'articolo 13, poi, inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale che, in caso di violenza su un minore di dieci anni, parte da un minimo di dodici fino a un massimo di ventiquattro anni di reclusione.

In ordine al profilo processuale, il Codice Rosso ottempera a quanto imposto dalla Corte Europea con la nota sentenza *Talpis* (sentenza 2/3/2017 – ricorso 41237/14), nel procedimento che si è concluso con la condanna dell'Italia per la violazione del disposto normativo di cui agli artt. 2, 3 e 14 della Convenzione EDU, attesa la inerzia delle Autorità italiane di fronte alle reiterate denunce di una vittima di violenze familiari che aveva condotto ad un epilogo tragico (ovvero all'omicidio del figlio della donna perseguitata e al tentato omicidio di quest'ultima); la Corte di Strasburgo ha ritenuto violato sia il diritto alla vita, sia quello a non subire trattamenti inumani e degradanti, identificati nei maltrattamenti patiti dalla vittima a causa della perdurante inerzia delle Autorità statali e nella omessa attivazione dei presidi di tutela dei vulnerabili; d'altro canto, il venir meno dello Stato all'obbligo di protezione delle donne contro le violenze domestiche conduceva la Corte Europea a ravvisare una violazione del diritto alla non discriminazione.

Con l'introduzione di un sistema normativo di "pronta protezione" della vittima, il testo si prefigge di garantire la priorità nella trattazione delle indagini e l'immediata instaurazione del procedimento al fine di pervenire, nel più breve tempo possibile, all'adozione di provvedimenti "di protezione o di non avvicinamento", secondo quanto prescrive, fra l'altro, proprio la Direttiva 2012/29/UE.

Gli interventi processuali del Legislatore sono evidentemente accumulati dall'esigenza di evitare stasi procedurali. Infatti, gli articoli da 1 a 3 intervengono sul Codice di rito estendendo alla delineata categoria dei reati di violenza di genere o domestica il regime speciale attualmente previsto per i più gravi delitti. La Polizia Giudiziaria sarà tenuta a comunicare al Pubblico Ministero le notizie di reato con assoluta immediatezza, anche in forma orale, attivandosi immediatamente,

vale a dire d'urgenza, restando, comunque, esclusa ogni possibilità di valutazione delle ragioni o meno dell'urgenza stessa. Imponendo l'immediata comunicazione della notizia di reato si introduce una presunzione assoluta di urgenza rispetto ai fenomeni criminosi per i quali l'inutile decorso del tempo può portare spesso ad un aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose.

Il Pubblico Ministero, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato, con tempi evidentemente più rapidi (senza ritardo) per la conduzione delle indagini delegate alla Polizia Giudiziaria e la trasmissione dei relativi atti all'organo inquirente. Le misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, vengono rafforzate attraverso la predisposizione del c.d. braccialetto elettronico. La violazione degli obblighi o dei divieti previsti dall'Autorità Giudiziaria nei provvedimenti dà luogo ad una nuova fattispecie di reato, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il testo impone, altresì, la comunicazione alla persona offesa e al difensore dei provvedimenti di scarcerazione, di volontaria sottrazione e cessazione della misura cautelare o della misura detentiva. Prevede anche che, se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o relative alla potestà genitoriale, il Giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al Giudice civile copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza.

Al fine di ridurre la recidiva, il testo normativo prevede la possibilità, per i condannati, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Poi per garantire le dovute cognizioni specialistiche necessarie a trattare, sul piano della prevenzione e/o del perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere che assumono rilevanza penale, da parte degli organi di Pubblica Sicurezza, è prevista l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria.

L'obiettivo del testo di legge era (ed è) quello di creare una corsia di fatto preferenziale riservata ai reati che segnalano gravi crisi relazionali, che rivelano un elevato pericolo di reiterazione delle devianze e un grave rischio per la persona e di contrastare il ritardo nella presa in carico di indagini che non sono finalizzate solo alla verifica della responsabilità, ma anche a garantire la tutela del diritto alla vita della persona offesa.

Come sottolineato da più parti, "L'obiettivo di creare un obbligo di immediata attivazione delle indagini per i reati a "codice rosso" è stato tuttavia attuato attraverso la introduzione di "regole senza sanzione" il che rischia di vanificarne l'efficacia: la violazione delle regole monitorie e del termine ordinatorio dei tre giorni entro i quali devono essere assunte le dichiarazioni dell'offeso, ha infatti solo un effetto extraprocessuale, dato che può generare un procedimento disciplinare a carico del Pubblico Ministero o dell'ufficiale di Polizia Giudiziaria cui sia addebitabile la violazione" (così, Sandra Recchione, Magistrato, in "Codice Rosso. Come cambia la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere con la legge 69/2019", in *il Familiarista* del 26/7/2019).

Non può nascondersi, però, che la Legge in questione, il "Codice Rosso", seppur parto di una forte esigenza di tutela, quasi emergenziale, dinanzi a fenomeni di violenza domestica e di genere che ormai affliggono quotidianamente la nostra realtà sociale, sin dal suo primo vagito ha mostrato profili di imperfezione e di criticità, che, pur se non sottaciuti dai più, non sempre sono stati pienamente fotografati nella loro reale complessità.

Da un punto di vista squisitamente tecnico, fra le criticità maggiormente evidenziate, si deve sottolineare quella legata alla applicazione del nuovo disposto normativo di cui all'art. 387 bis c.p. che punisce (o dovrebbe punire!), con la pena da sei mesi a tre anni, «chiunque violi dei provvedimenti (ai quali sia stato sottoposto dal Giudice) di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In realtà, tale inosservanza non sembra aver avuto una puntuale e nuova disciplina rispetto al passato. Perché? Perché proprio il limite massimo dei tre anni di pena impedisce, di fatto, di arrestare in flagranza di reato chi si avvicina ancora all'abitazione della persona già vittima di violenza o di stalking.

L'arresto di una persona in flagranza di reato, che non avviene su richiesta del PM, bensì per iniziativa della Polizia, è infatti possibile, da parte della stessa Polizia, soltanto per reati la cui pena massima sia superiore a tre anni. E se, allora, avvicinarsi troppo ai luoghi frequentati da una persona offesa può portare al massimo a tre anni di carcere, come si può arrestare la persona che infrange la legge? Semplicemente: non si può!

In realtà, l'arresto in flagrante sarebbe consentito, in via facoltativa, anche per reati per cui sono previste pene inferiori: ovverosia, quelli elencati nel secondo comma dell'art. 381 c.p., oppure menzionati dall'art. 3 del D. L. 152/1991. Ma il nuovo reato non appare in nessuno dei due! Al PM, allora, rimarrebbe un'altra opzione, ovvero chiedere al GIP l'aggravamento della misura cautelare violata, che potrebbe portare all'arresto, che avverrebbe però solo dopo qualche giorno. Ma qualche giorno, appunto, per una persona che si vuole avvicinare di nuovo a una persona che ha già picchiato o stalkerizzato, è un sacco di tempo. Troppo per pensare di evitare l'irreparabile.

Tra i punti principali della nuova Legge oltre all'aumento delle pene, c'è l'obbligo per la Polizia Giudiziaria di comunicare al Magistrato (il PM di turno) le notizie di reato di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate avvenute in famiglia o tra conviventi. E le vittime, secondo le nuove norme, devono essere sentite dal PM entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Anche questa disposizione, forse molto più di altre, ha generato serie difficoltà applicative della nuova Legge nella realtà quotidiana, ben rappresentate dalle esternazioni di chi si è trovato a vivere la concreta applicazione della nuova Legge.

“Nessuno vuole contestare il Codice Rosso, dico che sta diventando un problema a livello pratico, il problema è come gestirlo, già ora ci sono 30 allarmi al giorno e ciò ci impedisce di estrapolare i casi più gravi”. Così il Procuratore di Milano, Dott. Francesco Greco, si esprimeva sul Codice Rosso parlando con i cronisti dell'ennesimo femminicidio nel nostro Paese, dopo la morte di Adriana Signorelli (da *Huffington Post* del 2/9/2019). In tale occasione, il Procuratore di Milano sottolineava che gli uffici della Procura milanese e, in particolare, quelli dei PM di turno venivano sommersi da “una marea” di segnalazioni di presunti abusi, violenze o atti persecutori, giorno dopo giorno. E ciò causava ovviamente serie “difficoltà” nella stessa gestione di segnalazioni e denunce, anche di quelle più “urgenti”.

Il Dott. Greco chiariva che, già nel 2018, la Procura milanese aveva gestito “5395 procedimenti” per “reati da Codice Rosso”, quando non era ancora in vigore, ossia “2121 per maltrattamenti, 1151 per stalking, 574 per violenza sessuale e 34 per violenze su minori”. E “se quest'anno si ripetessero quei numeri – aggiungeva il Procuratore – avremmo, come l'anno scorso, quindici Codici Rossi al giorno, ma già ora si viaggia sui 30 allarmi al giorno e ciò impedisce di estrapolare i casi più gravi”. Per il Dott. Greco, in buona sostanza, il Codice Rosso è certamente “utile” ed importante, ma “il problema è come gestirlo” e si rischia di non riuscire ad “estrapolare i casi più gravi” dalla marea di denunce, anche perché tutti i casi per legge devono essere trattati “con urgenza”.

Il Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano, Dott.ssa Maria Letizia Mannella, a capo del pool “fasce deboli”, ha spiegato come anche la carenza “drammatica” negli organici della Procura, ossia l’assenza di cancellieri e personale amministrativo, crea diversi e seri problemi di gestione, perché i PM hanno tre giorni per sentire la presunta vittima di violenze e iscrivere il fascicolo (su *Huffington Post* del 2/9/2019), così come sottolineato anche dalla Deputata PD, Lucia Annibali, in un’intervista su *Huffington Post*, allorquando sottolineava che la realizzabilità dell’obbligo dei tre giorni resta impraticabile nelle Procure più piccole o sotto organico.

«Fare le leggi senza tenere conto della realtà pratica della struttura che le deve poi sostenere è solo riempirsi la bocca e sciacquarsi la coscienza», l’amaro e crudo, ma realistico, commento dell’Avv. Francesca Garisto, collaboratrice di i.Re., Donne in rete contro la violenza (in “Codice Rosso, cosa non funziona nella legge contro la violenza sulle donne?” di Chiara Pizzimenti, *Vanity Fair*, News Diritti, del 8/9/2019). Dalle denunce delle Procure, però, l’accumulo di casi non porterà alla rapidità nella procedura e questo profilo di criticità era già stato notato dalle diverse Associazioni quando il Codice Rosso è stato varato senza stanziamenti di fondi, senza poter incrementare il personale e senza la possibilità di organizzare i necessari corsi specifici di formazione.

Il Dott. Fabio Roia, Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano, ha chiaramente sottolineato, sul punto, la importanza della “competenza e specializzazione di Pubblici Ministeri e operatori delle forze dell’ordine. ... la legge sul Codice Rosso ha reso obbligatoria la formazione. L’obiettivo è far sì che gli operatori di Polizia Giudiziaria e i Magistrati siano specializzati e formati per valutare le priorità. Andrebbe introdotto il triage come nei pronto soccorso degli ospedali, con codice giallo, verde e bianco per differenziare il livello d’urgenza. ... Questo è il vero tema. Senza risorse per la formazione e per implementare il personale a disposizione delle Procure c’è il rischio che tutto venga vanificato” (da *il Messaggero.it* del 14/9/2019).

Accanto alle profonde criticità che caratterizzano il profilo tecnico applicativo della nuova Legge – limpidamente evidenziate con drammatica preoccupazione dai protagonisti della quotidianità giudiziaria – però, sembra di potersi affermare che ne emergono altre, in tutta la loro tangibile imponenza, che rendono il provvedimento normativo in questione assolutamente “ambiguo”, nella fotografia mediatica quotidianamente offerta alla collettività. Non può sottacersi, infatti, che per quanto non esplicitamente riservato alle sole donne – ma “dedicato” a tutti i casi di violenza domestica e di genere – il “Codice Rosso” è stato trasmesso all’opinione pubblica come una “legge per le donne”.

Appare evidente che, sulla carta, il “Codice Rosso” sia una legge per entrambi i sessi, ma non è nascosta l’opinione di chi ritiene che, nella pratica, forse verrà applicato al pari dell’art. 612 bis c.p.: se è una donna a denunciare per stalking, la reazione è istantanea; se è un uomo, prima passano risate e dileggi, poi rinvii, poi forse la denuncia va avanti, per essere archiviata poco dopo da un Giudice. Le false accuse non faranno eccezione: semplicemente andranno a bersaglio con più rapidità.

La verità – che, anch’essa, meriterebbe di non essere sottaciuta, soprattutto all’alba della entrata in vigore della nuova Legge – è che accanto alla violenza sulle donne ce n’è un’altra più nascosta, più taciuta, più “sotterranea”, più trascurata ed è la violenza sugli uomini da parte delle donne e che il Codice Rosso è Legge per la tutela anche delle vittime di questa violenza.

A dirlo, ma solo in parte, sono quei pochi dati che vengono fuori da un'indagine dell'ISTAT pubblicata lo scorso anno, che, per la prima volta, analizzando la violenza sul lavoro, ha rilevato anche le molestie a sfondo sessuale ai danni degli uomini.

Sono 3 milioni 574 mila gli uomini che hanno subito molestie di questo tipo almeno una volta nella vita, 1 milione 274 mila negli ultimi tre anni (l'indagine ISTAT si riferisce al periodo 2015-2016). Un dato inferiore a quello relativo alle donne, ma pur sempre esistente (Osservatorio Diritti on line del 20/2/2019, "Violenza sugli uomini: ecco cosa si nasconde fra le pareti di casa" di Cristina Maccarone). L'ISTAT, in ogni caso, ha chiarito anche che «gli autori delle molestie a sfondo sessuale risultano in larga prevalenza uomini: lo sono per il 97% delle vittime donne e per l'85,4% delle vittime uomini».

Nel dettaglio, le forme di molestia più diffuse tra uomini e donne non sono poi così differenti, sebbene lo siano, secondo l'Istituto di Statistica, quantitativamente: al primo posto tra le molestie ci sono quelle verbali, seguite dai pedinamenti, dall'esibizionismo per arrivare alle molestie fisiche. Sia per uomini, sia per donne.

Nel mondo virtuale le differenze si assottigliano: uomini e donne sono quasi sullo stesso piano per quanto riguarda le molestie sui social network o il furto delle credenziali.

Oltre ai dati dell'ISTAT, però, è difficile trovare fonti diverse che raccontano il "fenomeno" sommerso della violenza delle donne sugli uomini. E se si pensa che sia così solo perché ci sono meno casi, è di diverso parere Barbara Benedettelli che alla violenza in generale (senza distinzione di genere) ha dedicato il libro *50 sfumature di violenza. Femminicidio e maschicidio in Italia*: «Che ci siano meno casi di violenza sugli uomini non è un dato di fatto. In Italia non ci sono indagini ufficiali e largamente condivise che possono confermarlo. E gli uomini, a causa dello stereotipo di virilità e della quasi certezza di non essere creduti, non denunciano».

Del fenomeno si è occupata «nel 2012 l'Università di Siena, la cui proiezione statistica è allarmante: 5 milioni di uomini vittime degli stessi tipi di violenza che subiscono le donne», continua la giornalista e saggista «Numeri analoghi sono stati rilevati da Gesef, associazione per genitori separati con sportelli di ascolto in Italia, che si è basata su un campione molto simile a quello usato dall'ISTAT per l'indagine che vede vittime le donne».

Ricerche sporadiche, che, però, non fanno emergere il problema, come, diversamente, avviene nei paesi anglosassoni che alla violenza, tutta ed indistintamente, dedicano maggiore attenzione. In Gran Bretagna, per esempio, il Ministero dell'Interno ha monitorato l'andamento del fenomeno, in Inghilterra e in Galles, dal 2005 fino a oggi: se prima la forbice tra donne e uomini vittime era piuttosto ampia, adesso si parla di un 7,9% contro un 4,2 per cento. «Le donne hanno quasi il doppio delle probabilità di subire abusi domestici», si legge nel rapporto. Si parla di «1,3 milioni di donne vittime e 695 mila di sesso maschile», numeri comunque importanti in entrambi i casi anche se, tiene a precisare il Ministero, «le stime non tengono conto del contesto e dell'impatto dei comportamenti abusivi subiti».

Qualche anno fa in Sicilia, esattamente a Catania, è nata AVU Associazione violenza sugli uomini. A fondarla sono stati due Avvocati, Massimo Arcidiacono e Alessandro Granieri Galilei, che si occupano di aiutare uomini, ma anche donne, perché "la violenza non ha genere", ha precisato l'Avv. Arcidiacono.

Ecco, forse questo dovrebbe essere il punto di partenza da cui muovere, anche al fine di valorizzare, in tutti i suoi aspetti, da quello tecnico a quello sociale, il Codice Rosso, per non farne, attraverso

una interpretazione assolutamente fuorviante e di parte, il finto baluardo di un sesso, ancorchè di un altro: la violenza non ha genere!

Tutto è nato, riferisce l'Avv. Arcidiacono "quando abbiamo ricevuto una telefonata di un uomo da Lentini (Siracusa) che denunciava: "Sono disperato, mia moglie mi ha buttato fuori di casa, non posso vedere più i miei figli, sono stato licenziato, sono tornato a vivere con mia madre, ma non ho neanche i soldi per venire con l'autobus a incontrarvi. Non so se devo suicidarmi o sopravvivere ...". Quella situazione ha fatto scattare un campanello d'allarme e da allora sono diversi i casi di violenza in cui ci imbattiamo, sia di tipo psicologico che fisico, e questo quasi sempre all'interno delle mura domestiche». Aggiunge il legale: «È tra i congiunti che si verificano le situazioni più rilevanti. Se nelle dinamiche di coppia l'uomo sfoga la rabbia per lo più dal punto di vista fisico, le donne agiscono di converso sulla psiche dell'uomo».

Un modus operandi, quest'ultimo, riconosciuto anche dall'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna che, constatando che la violenza psicologica è subita anche da uomini e bambini, sebbene non ci siano ricerche quantitative in proposito, parla della propensione delle donne a utilizzare, nell'ambito familiare, soprusi psicologici rispetto ad altre forme di maltrattamento.

Un tipo di violenza sottovalutata anche dalle vittime stesse perché, come spiegano gli psicologi, «non la riconoscono come forma di violenza, specie se si stabilisce come modalità relazionale all'interno della coppia e della famiglia. E invece è una delle più forti e distruttive espressioni manipolatorie di esercizio del potere e controllo sulla persona». Aggiunge ancora l'Avv. Arcidiacono: «La violenza sugli uomini da parte delle donne le vede denigrare l'uomo, nelle sue capacità familiari, sessuali, dal punto di vista economico e, quando ci sono i figli, quello che avviene spesso è l'alienazione parentale: gli uomini si vedono privati dei loro bambini per mesi o addirittura anni. Situazioni del genere fanno crollare chiunque». A dispetto di questo, come anticipava Barbara Benedettelli, sono poche le denunce: «Gli uomini si vergognano a parlare di queste cose... E così spesso tacciono».

La violenza sugli uomini non è solo psicologica, ma è anche fisica, come dimostrano i fatti di cronaca, che, magari, non sempre hanno la giusta considerazione mediatica; nel solo mese di agosto 2019 tre donne hanno ucciso i loro compagni o ex compagni: Francesco Armigero, 30 anni, Nicola Pizzi, 53 anni, e Leonardo Politi, 61 anni. Quali sono state le reazioni sociali e mediatiche?

Sono tanti i casi che anche Benedettelli riporta nel testo innanzi ricordato. Nella ricerca dell'Università di Siena emerge un 60,5% di uomini intervistati che parla di spinte, graffi, morsi, capelli strappati, un 51% di lancio di oggetti e, in misura minore, folgorazione con la corrente elettrica o dita schiacciate con la porta. A subire questi atti, ovviamente, non solo uomini, ma anche donne. Lo scrive la giornalista nel suo libro *Al centro va messa la persona*. E uomini e donne sono entrambi vittime: "Chi subisce violenza ha le stesse ansie, le stesse paure, gli stessi traumi ed è colpito da forme di violenza molto simili. Solo che le donne oggi sono capite, aiutate, protette. Gli uomini no".

C'è una soluzione? «Uomini e donne fanno parte di un unico "ecosistema" che deve essere osservato e studiato senza veti ideologici, pregiudizi, narrazioni retoriche e monche che condizionano la percezione collettiva della realtà e impediscono di trovare il modo corretto di "aggiustare ciò che si è rotto": le relazioni affettive che diventano (o nascono) ... Non ci sono vittime di serie A e vittime di serie B. Tutti e senza distinzione alcuna, come recita anche l'articolo 3 della nostra Costituzione, hanno il diritto di essere ascoltati, tutelati, sostenuti. Lo chiede anche la Convenzione di Istanbul del 2011 che riconosce gli uomini come possibili vittime di violenza domestica».

Gli spunti di riflessione che, senza nessuna pretesa di esaustività, hanno ispirato questa chiacchierata sulle diverse “facce” del Codice Rosso e sui diversi profili di problematicità che i primi ambiti di operatività hanno evidenziato, originano umilmente dalla sentita necessità di permettere la piena realizzazione proprio di quegli intenti che hanno ispirato il Legislatore nella redazione del provvedimento normativo in questione.

Il salto di mentalità introdotto dal Codice Rosso, per lo meno in via propositiva, è tangibile, perché è stata la innegabile dimostrazione del fatto che in Italia si è compreso che il fenomeno della violenza (sulle donne, sugli uomini, sui bambini e in famiglia) è da trattare come un problema sociale; un problema sociale che, però, merita di essere compreso intimamente e non settorializzato. Se bastasse attribuire un colore per stabilire le priorità e far sì che a queste priorità facciano seguito risposte immediate, concrete e risolutive saremmo forse senza problemi. Ma così non è e non poteva esserlo per il Codice Rosso che pure è nato per cercare di porre in essere ogni più opportuno e concreto accorgimento per cercare di arginare (o meglio, per arginare) una violenza che in Italia è ormai una malattia sociale, senza sesso, né genere.

Purtuttavia, se, come testimoniato dai protagonisti della quotidianità giudiziaria, alla priorità data al contrasto del fenomeno non farà seguito un potenziamento degli organici di chi indaga e di chi controlla il territorio è chiaro che tutti gli intenti saranno destinati a restare buoni, ma solo sulla carta, e tutti gli sforzi saranno destinati ad essere vanificati. La necessità di una rete che consenta, ancor prima di arrivare al momento repressivo, di attivare un sistema preventivo appare evidente. Una rete che richiede uomini, formazione, specializzazione, strutture e fondi; elementi, questi, che purtroppo, in questo momento, sembrano pericolosamente mancare.

E, allora, le disquisizioni ormai diffuse sulle problematiche applicative del Codice Rosso, possono essere la viva occasione per occuparci della violenza, in ogni suo profilo (e di tutti gli strumenti per prevenirla e, solo dopo, per curarne gli effetti a volte tragici), contro le persone, che siano donne, uomini e bambini, perché la violenza domestica è un fenomeno sociale che non può riguardare (o, meglio, che non riguarda) solo le donne o solo gli uomini, ma, nella sua immensa tragicità, abbraccia, purtroppo, la quotidianità di ognuno, senza distinzioni di genere e questo, forse, dovrebbe costringerci a ripensare per un attimo la connotazione sociale che ha caratterizzato (con consapevolezza o meno, sarebbe azzardato sostenerlo) sin dalla fase embrionale, la nuova Legge.

** Avvocato, ISP Bari*



Aiutare la famiglia si deve. Sostituirla non si può.

di Giuseppe Magno *

“È ridicolo che i custodi abbiano bisogno di essere sorvegliati”: lo affermava Platone (Rep., III, 403e) a proposito dei *phylakes*, cittadini incaricati di assicurare il buon funzionamento delle istituzioni nella *polis* ideale; e Giovenale, circa quattro secoli più tardi, ribadiva il concetto – *quis custodiet ipsos custodes?* –, a proposito di un tema apparentemente più frivolo, concernente la velleitaria pretesa di controllare la virtù delle signore.

La custodia dei beni che hanno origine e si sviluppano nella famiglia – affetti, educazione, tradizioni... – è un argomento poco frequentato di questi tempi: o perché non li consideriamo più beni di primaria importanza, da proteggere con la massima cura, prevalendo la sensazione di poterne trovare a sufficienza ad ogni angolo di strada; o perché pensiamo che possano essere tutelati meglio da “custodi” pubblici, estranei al nucleo familiare. Ma poi la noncuranza colpevole degli opinionisti, vale a dire di quei pochi che hanno accesso ai mezzi di comunicazione importanti, è scossa dall'improvvisa comparsa di fenomeni o da episodi, incomprensibili per molti di loro e suscettibili, per altri, d'interpretazioni banali o interessate.

Sarebbe tempo, invece, di rimettere in discussione l'idea secondo cui il buon andamento dei rapporti familiari (e sociali) sarebbe meglio garantito da interventi sempre più incisivi e penetranti della sfera pubblica. Familiare e sociale sono e debbono restare, per quanto è possibile, ambiti strettamente connessi, ma essenzialmente distinti. Forse, negli ultimi quarant'anni, abbiamo fatto un po' di confusione: abbiamo assistito passivamente (o contribuito) all'indebolimento progressivo dell'impalcatura familiare, fidando nel sostegno di strutture esterne, approntate dalla mano pubblica. I pilastri – ossia i ruoli coniugali e parentali – hanno scricchiolato, ed il supporto di ricalzo esterno si è rivelato insufficiente, inadeguato, tardivo; oppure non si è visto affatto. Il fatto è che la buona tenuta e la vitalità di ogni organismo, compreso quello familiare, sono assicurate principalmente dalla conservazione del corredo genetico originario; se un fattore viene meno, l'intero organismo si degrada o muta, con una serie di effetti a catena nell'ambiente circostante; e non c'è intervento esterno che possa ripristinarlo.

Molti genitori e, in particolare, molti padri avevano tenuto comportamenti non consoni ai doveri di ruolo; ma questo non bastava, logicamente, a giustificare la demonizzazione e poi la demolizione della funzione genitoriale, in primo luogo quella paterna. I singoli episodi negativi, sia pure numerosi, furono invece utilizzati per destrutturare l'istituto familiare dall'interno,

smantellando il concetto stesso di ruolo; senza il quale le relazioni si allentano e cedono, la famiglia si sfalda e gli individui che la compongono si ritrovano soli: uomini che erano mariti e padri, donne che erano mogli e madri, ragazze e ragazzi che erano figli iniziano a nuotare con una sensazione nuova di totale libertà; o annaspiano in un mare ricco di possibilità spesso illusorie, ma pure di rischi molto concreti.

Insomma – se può essere scusato il ricorso ad una metafora alquanto abusata – il cattivo comportamento di alcuni (o di molti) ufficiali non giustificava la mortificazione del ruolo di guida, in sé, ed il conseguente affidamento della nave, per il mantenimento della rotta e per la gestione dei servizi di bordo, ad organi di controllo esterni: *custodes* o *phylakes* ispirati e diretti, a loro volta, da non si sa chi. Un caso emblematico, utile per riflettere, è fornito dalle recenti vicende di Bibbiano, di cui tanto si è discusso di recente.

I servizi, moderna versione della *phylakia* istituzionale, non solo non riescono a garantire il normale svolgimento delle funzioni parentali, ma possono cagionare gravi danni alla prole minorenni quando intervengono per sostituire e gestire in proprio, in buona fede o no, il ruolo dei genitori. Una lunga serie d'interventi legislativi sulla famiglia, almeno a partire dalla riforma del 1975, ha causato una deriva che non era certamente nelle intenzioni del Legislatore, e che occorrerebbe esaminare finalmente senza pregiudizi ideologici, per cercare di correggerla.

La sacrosanta affermazione della parità fra coniugi, nella titolarità e nello svolgimento delle funzioni genitoriali, comportava la necessità d'immaginare una nuova chiave di volta del sistema: infatti, la questione non si pone allorché il potere di decidere spetta – almeno sul piano formale – ad una sola persona (storicamente era il padre, ma il discorso non muterebbe se, in un ipotetico regime matriarcale, a prendere l'ultima decisione fosse chiamata la madre); quando due persone (nel nostro caso, i genitori) occupano una posizione paritaria, sorge il problema di risolvere i contrasti di opinione persistenti, come una divergenza sull'acquisto di un immobile o, in materia minorile, circa l'indirizzo di studi del figlio.

Il Legislatore disponeva, in teoria, di opzioni diverse: consiglio di famiglia, organi specializzati di tipo arbitrale, consultori o altro, ma preferì che simili questioni, pur non appartenenti al catalogo delle patologie del nucleo familiare, fossero devolute ad un giudice, attivabile senza formalità procedurali (articoli 144, 145 cod. civ.; 316, 2° e 3° comma, stesso codice). Probabilmente l'idea era di prospettare ai coniugi dissenzienti un intervento di tipo autorevole, da parte di un organo (il giudice) che avrebbe dato “suggerimenti”, ma che, all'occorrenza e fra le quinte, si sarebbe facilmente presentato con dotazione di poteri ben più incisivi.

Tutto ciò significava, e significa, portare fuori dall'ambiente strettamente familiare il potere di “dire l'ultima parola” su questioni della massima importanza, in una situazione di normalità non implicante alcun dissesto in atto della compagine domestica (in caso di litigio vero e proprio, l'intervento del giudice era previsto, ovviamente, anche prima della riforma). Ora, è vero che il ricorso al giudice rappresenta, in casi del genere, una sorta di ultima spiaggia, effettivamente poco praticata; ma è innegabile – ed è questo il punto cruciale – che a monte ed a valle di quella spiaggia si estende il campo d'azione vasto, vario e talvolta insidioso dei servizi, ai quali il giudice si rivolge, bensì, per avere informazioni di prima mano su persone e vicende che attendono il suo giudizio; ma più spesso essi agiscono da soli o dietro impulso di privati o degli enti da cui dipendono. Il giudice, d'altra parte, non dispone di strumenti efficaci di controllo delle loro relazioni. Simili strumenti, faticosamente e parzialmente entrati nella cultura del giudice specializzato minorile, sono del tutto ignoti al giudice ordinario, la cui competenza anche in materia minorile è diventata la regola, dopo l'avventata riforma (2012) dell'articolo 38, disp. att. cod. civile.

In ogni caso, i servizi sociali – riformati nel 1977 e divenuti in seguito “socio-sanitari” – agiscono secondo metodi investigativi propri, senza alcuna reale garanzia di contraddittorio e d’indipendenza, salvo quella assicurata dalla mera deontologia professionale; purtroppo le loro relazioni costituiscono, di norma, l’unica fonte di conoscenza dei fatti, su cui il giudice baserà la sua decisione provvisoria prima di procedere (quando procede) all’ascolto delle parti.

La prassi consolidata, determinata in parte dalla cronica insufficienza di personale e di mezzi negli uffici giudiziari minorili ed ordinari, è nel senso di una delega sempre più ampia di poteri d’indagine e di proposta ai servizi socio-sanitari, per la gestione di affari che sarebbero stati trattati in condizioni normali, davanti al giudice, in conformità al principio del contraddittorio e mediante acquisizione di testimonianze, consulenze ed altre fonti di prova.

Si è delineato in tal modo un sistema in cui le intime dinamiche familiari sono sempre più esposte ad una intrusiva ed incontrollata osservazione da parte dei servizi, i cui rappresentanti (assistenti sociali, psicologi, educatori, ecc.) sono liberi, in buona sostanza, di agire seguendo i propri indirizzi formativi, ma pure le proprie tendenze e ideologie, oltre a quelle dell’ente cui appartengono; disgraziatamente, in alcuni casi, la loro azione potrebbe rispecchiare interessi personali. Ecco perché i fatti di Bibbiano, se accertati, non rivestono un carattere eccezionale, bensì costituiscono prevedibili conseguenze di una politica ispirata per decenni ad una cultura ideologizzata non favorevole, per non dire ostile, alla tenuta dei classici ruoli parentali.

La famiglia era, oltre al resto, il luogo dell’intimità più gelosa e dell’abilitazione a gestire le relazioni interpersonali. Almeno sotto questi profili, l’eccessiva diluizione dei ruoli nel magma dei rapporti amministrativi pubblici non le giova: non foss’altro perché è molto difficile, poi, controllare i controllori.

** Docente di Diritto Minorile Università “La Sapienza”, Roma.*



“Quote azzurre” nell’istruzione?

di Silvana Bisogni *

Il sistema dell’istruzione italiano, in questi ultimi giorni, è tornato alla ribalta sui media per la convergenza di vari approcci alla sua situazione: la pubblicazione del Rapporto “REGARDS SUR L’EDUCATION 2019. Les indicateurs de l’OCDE”, il Rapporto sull’Edilizia scolastica della Fondazione Agnelli (Editori Laterza 2019), la pubblicazione delle classifiche mondiali di università più prestigiose “QS World University Rankings”, la pubblicazione del 53° Rapporto CENSIS sulla situazione sociale del Paese/2019, infine le varie dichiarazioni del nuovo Ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti e le prospettive di interventi sugli esami di maturità e le ipotesi di riforma del sistema scolastico.

Da tutti questi documenti appare evidente lo stato di criticità in cui versa il sistema dell’istruzione italiano, anche se debbono essere validamente segnalate tutte le situazioni di eccellenza e di significative innovazioni di cui il sistema è ricco, ma che vengono sottovalutate anche per la diffusa “cultura del lamento”, atteggiamento italico che predilige la denuncia degli aspetti esclusivamente negativi anche a fronte di reali e importanti situazioni positive.

Peraltro non è sufficientemente considerato, nel mancato superamento delle criticità, anche il record italiano nella guida politica del sistema dell’istruzione: nei 73 anni intercorsi dal primo governo repubblicano ad oggi sono stati 40 i ministri, con la media di 1 ministro ogni anno e mezzo circa. Per una rapida valutazione, dall’anno 2001 ad oggi le “riforme” per i vari livelli del sistema, proposte approvate da governi di diverse espressioni politiche, portano la firma di Moratti, Fioroni, Gelmini, Giannini, Profumo, Carrozza, Fedeli, Bussetti, Fioramonti; ciascuno ha voluto lasciare una impronta di sé con interventi parziali o vere e proprie riforme, poi smentite o annullate, in toto o parzialmente, dai ministri successivi. Nonostante tale “affollamento” di ministri la scuola è rimasta in balia della solita emergenza.

Tra le tante voci a commento e confronto sulle concause delle criticità del sistema dell’istruzione e del suo progressivo e, sembra, inarrestabile, deterioramento del prestigio, è ritornata la ormai classica denuncia della femminilizzazione della scuola, nell’immaginario collettivo definita “scuola rosa”.

I DATI OCDE

Il fenomeno della crescente femminilizzazione dell'insegnamento investe tutti i Paesi economicamente più sviluppati, come risulta dal Rapporto dell'OCDE (*Organisation de coopération et de développement économiques*, organismo a cui aderiscono 36 Paesi ad economia avanzata), il cui Rapporto dedica ampio spazio proprio a questo tema, individuandone dati e motivazioni.

Ne deriva che in media nei Paesi OCDE il 70% degli insegnanti sono donne; le percentuali più elevate, quasi totali, sono presenti nei primi livelli di scolarizzazione e diminuiscono progressivamente man mano che sale il livello scolastico: le donne rappresentano più dell'85% del corpo docente nell'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e più del 60% nell'insegnamento secondario, ma scendono al 44% nell'insegnamento accademico. Nei 28 Paesi della UE (i dati si riferiscono al 2016), le donne sono l'84,7% degli insegnanti nell'istruzione primaria e il 64% in quella secondaria.

UN PO' DI STORIA ITALIANA

In Italia la femminilizzazione del corpo docente è un fenomeno che percorre la storia del Paese dalla sua unificazione ed ha evidenti ragioni storiche, oltre che culturali e sociali. Si può a buon diritto affermare che la femminilizzazione dell'istruzione sia stata funzionale allo sviluppo del sistema scolastico italiano e alla crescita culturale di intere generazioni. Nel suo complesso il livello di scolarizzazione raggiunto in Italia dal dopoguerra ad oggi è un risultato straordinario, data la situazione pregressa di diffuso analfabetismo e semianalfabetismo.

Secondo i dati del Censimento 1861, rilevato nel periodo immediatamente successivo all'unificazione dell'Italia, il tasso di analfabetismo era pari al 74,7% della popolazione, situazione drammatica, notevolmente più grave rispetto agli altri Paesi europei. Per combattere l'analfabetismo ci furono iniziative come le *scuole reggimentali* per cui i maschi soggetti alla leva imparavano a leggere e a scrivere. Per gli altri la frequenza delle scuole, sia pure solo elementare, era subordinata a pesanti condizionamenti sociali, principalmente per la necessità di impiegare giovanissimi e giovani specialmente nei lavori dei campi e delle fabbriche. E in questa situazione le bambine e le ragazze erano le più discriminate.

Il corpo docente era costituito prevalentemente da maestri e docenti uomini, con rare eccezioni di maestre per le poche classi femminili. L'emblema delle maestre è rappresentata dalla *la Maestrina dalla Penna Rossa*, dolce e combattiva maestra co-protagonista del libro "Cuore" di De Amicis. Solo nel 1877, con la legge Coppino, si introdusse l'obbligo di frequenza della scuola elementare, a cui, lentamente, cominciarono a partecipare anche le bambine, sia pure solo per le prime classi, lo stretto necessario per imparare a leggere, a scrivere e a "far di conto".

Il processo di alfabetizzazione (dedicato a grandi fasce della popolazione) proprio dell'età contemporanea, ebbe nella maestra la figura chiave, in quanto l'insegnamento primario avvenne in osmosi con il percorso di costruzione dello stato nazionale: il nuovo stato aveva un eccezionale bisogno di personale da impiegare nell'istituendo sistema scolastico unitario, e pertanto consentì alle donne di essere ammesse alle scuole normali, con conseguente assunzione nella scuola elementare, ad un'età inferiore rispetto a quella maschile: a parità di diploma, luogo e classe d'insegnamento le donne erano retribuite con stipendi pari a due terzi di quelli maschili, spingendo così i municipi a preferire le docenti donne.

Fattori culturali fondamentali per l'accettazione di questo ruolo femminile furono senz'altro l'ideologia borghese dell'800 e la tradizione cattolica, che condividevano la necessità che l'educazione dei bambini fosse una attività precipuamente femminile; la funzione dell'insegnante

elementare era socialmente accettata perché vissuta come una sorta di maternità vicaria, estensione naturale del ruolo domestico familiare. Inoltre, le maestre erano tendenzialmente meno sindacalizzate dei colleghi maschi per le condizioni generali di cittadinanza femminile del tempo. In questa che rimase a lungo l'unica professione intellettuale femminile, le giovani maestre potevano vivere la costruzione della propria professionalità con l'acquisizione di autonomia personale e di emancipazione individuale e sociale.

In età giolittiana, con la legge Daneo-Credaro, si produsse un incremento dell'accesso femminile alla professione e un miglioramento complessivo della posizione lavorativa, perché sanciva il passaggio allo stato di gran parte delle scuole elementari e dava nuovo impulso alla battaglia per l'obbligo scolastico: dal punto di vista sociale, la professione docente femminile assumeva la sicurezza e la dignità di un impiego statale.

Durante il fascismo, anche a causa dell'aumento della disoccupazione intellettuale, fu favorito l'accesso maschile all'insegnamento, anche nelle scuole primarie, riducendo di fatto la presenza femminile, tra l'altro scoraggiando l'iscrizione femminile alle scuole secondarie e all'Università con una tassazione più alta. Tuttavia, nonostante queste restrizioni, la spinta femminile di massa all'istruzione secondaria e all'istruzione magistrale continuò fino alla quasi completa femminilizzazione del ruolo dell'insegnante elementare.

Con la riforma del 1962 la scuola venne aperta a tutti: le classi diventarono miste, la frequenza, obbligatoria, consentì anche ai ragazzi delle classi più disagiate di poter frequentare percorsi scolastici, almeno fino alla fine della scuola media inferiore. Fu questa una svolta "epocale" per l'istruzione diffusa, che permise anche alle ragazze di poter studiare, come loro diritto sancito dalla Costituzione. E fu una vera esplosione di partecipazione al femminile, che da allora non si è più arrestata, anzi ha raggiunto e superato la presenza di studenti di sesso maschile.

I DATI IN ITALIA

E' innegabile la preponderante presenza del personale (dirigenti, docenti, personale ATA) di sesso femminile nel sistema scolastico e formativo italiano, prevalenza di genere unica nel panorama occupazionale nazionale per le peculiarità assunte tra gli oltre 850.000 addetti. In poco più di mezzo secolo la più grande avanzata occupazionale femminile si è verificata nel comparto dell'istruzione e della formazione.

Va sottolineato che persino l'impegno politico di ministre dell'Istruzione nei governi che si sono succeduti dal 2001 (10 anni su 19) costituisce l'unico ruolo di governo in cui le donne hanno raggiunto la parità. A livello istituzionale, nello stesso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) sono donne in prevalenza a ricoprire le posizioni apicali, Direzioni regionali comprese.

Secondo le rilevazioni del CENSIS (53° Rapporto CENSIS sulla situazione sociale del Paese/2019), nel 2018 il complesso del personale del comparto istruzione è stato costituito da:

COMPARTO DELL'ISTRUZIONE	DONNE	UOMINI
Dirigenti scolastici	69%	31%
Docenti scuola dell'infanzia	99,3%	0,7%
Docenti scuola primaria,	96,1%	3,6%

Docenti scuola secondaria di primo grado	77,2%	22%
Docenti secondaria di secondo grado	65%.	35%
Personale ATA (collaboratori e amministrativi)	68,9%	31,1%
Sistema della formazione professionale	60%	40%
Personale docente Università e ricercatori	40,5%	59,5%
Professori ordinari	21%	79%
Titolari di assegni di ricerca	50%	50%

Particolarità tutta italiana il numero delle dirigenti scolastiche: sono il 69% rispetto ad una media dei Paesi OCDE pari al 47%, mutazione interessante rispetto a 20 anni fa quando la prevalenza era maschile (62,7%).

L' articolazione del fenomeno a livello territoriale conferma, con scarse variazioni, il dato nazionale

AREE	TOTALE DOCENTI	DOCENTI DONNE	PERCENTUALI
Nord Ovest	168.895	141.880	84,00%
Nord Est	114.532	94.401	82,42%
Centro	145.139	121.991	84,05%
Sud	206.144	169.176	82,07%
Isole	95.813	76.673	80,02%
Totale	730.523	604.121	82,70%

La femminilizzazione del sistema dell'istruzione non riguarda soltanto il settore dei docenti e del personale addetto: vi è una specifica femminilizzazione anche a livello di studenti, sia nelle scuole, che nelle università,

a) nella scuola

Nel 2018 le ragazze sono il 48,5% del totale degli iscritti al primo anno delle scuole secondarie superiori: il 60,5% nei licei, il 42,8% negli istituti professionali e il 30% negli istituti tecnici. Le studentesse rappresentano la maggioranza degli iscritti al primo anno in tutti gli indirizzi liceali, con esclusione di quello scientifico. Nei licei delle scienze umane le ragazze sono l'88,6% degli studenti, nei linguistici il 78,3%, al liceo classico il 70,1% e al liceo artistico il 70%.

Secondo il CENSIS (2019) le donne hanno il primato negli studi, in quanto studiano di più e con risultati migliori dei loro coetanei maschi. Infatti la differenza tra studenti di sessi diversi sta anche nel migliore rendimento scolastico delle allieve, che registrano percorsi più regolari, maggiore propensione al prolungamento degli studi e infine migliori punteggi nelle prove conclusive. Le ragazze ottengono risultati più brillanti in tutti i cicli scolastici. Alle scuole medie il 5,5% delle ragazze si licenzia con 10 e lode contro il 2,5% dei ragazzi. Il voto medio di diploma è 79/100 per le femmine e 76/100 per i maschi.

E' statisticamente provato che a scuola i ragazzi hanno rendimento peggiore delle loro compagne: voti più bassi, più bocciature e, soprattutto, più abbandoni. All'esame di terza media, dove vengono

promossi praticamente tutti (99,8%), quasi il 30% dei maschi viene «licenziato» con il 6, la soglia minima, sufficienza risicata che spinge a scegliere istituti tecnici o professionali, in cui i livelli di dispersione scolastica sono piuttosto alti, fino all'abbandono vero e proprio.

b) all'Università

Tra i 7,6 milioni di laureati, le donne sono 4.277.599, pari al 56%, e tendono a crescere (negli ultimi cinque anni sono aumentate del 22,7%, più dei maschi +16,8%). Nel 2018 hanno conseguito una laurea 183.096 donne, il 57,1% del totale dei laureati. Sempre nel 2018 le studentesse iscritte all'università sono state 938.816, il 55,4% degli iscritti. Le donne sono la maggioranza anche negli studi post-laurea: sono il 59,3% degli iscritti a un dottorato di ricerca, un corso di specializzazione o un master.

All'università i gruppi disciplinari a più alto tasso di femminilizzazione sono Insegnamento (con il 91,8% di studentesse sul totale), Linguistico (81,6%), Psicologico (77,6%) e professioni sanitarie (69,8%). Invece la partecipazione femminile è particolarmente bassa nei corsi accademici STEM: Informatica e Tecnologie ICT (13%), Ingegneria Industriale e dell'Informazione (22%), Scienze Motorie e Sportive (28,8%), mentre si osserva un'inversione di tendenza nei gruppi geo-biologico, chimico-farmaceutico e architettura, dove sono le donne a prevalere.

All'università il 55,5% delle studentesse si laurea in corso, rispetto al 50,9% degli studenti maschi. Il 24,9% delle femmine si laurea con 110 e lode, contro il 19,6% dei maschi. E il voto medio conseguito alla laurea è pari a 103,7 per le donne e a 101,9 per i maschi.

A livello accademico le donne costituiscono il 40% del totale del personale docente e ricercatore, con delle differenze tra i vari livelli della carriera accademica. Sono oltre il 50% del totale dei titolari di assegni di ricerca, la loro presenza si riduce mano a mano che si avanza nella scala gerarchica fino a raggiungere il 21% tra i professori ordinari

LE CAUSE DELLA FEMMINILIZZAZIONE

La presenza di una fascia di donne con un grado di istruzione quali-quantitativamente superiore a quello maschile ha avuto come effetto, tra gli altri, una ricaduta occupazionale nel sistema scolastico non solo per scelte e aspirazioni individuali, ma anche per condizionamenti culturali, economici e sociali: vi è quindi una convergenza di cause che richiede qualche nota di commento.

Il Rapporto dell'OCDE indica alcuni dei motivi per cui si parla di femminilizzazione dei sistemi scolastici, nonché dei motivi per cui la presenza maschile nell'insegnamento è così carente o diversamente diffusa nei vari cicli scolastici:

- Il lavoro dell'insegnante è quello che più di altri permette la conciliazione con il lavoro domestico e di cura, e la sua progressiva femminilizzazione ha trasformato lo stesso lavoro a scuola in un lavoro di cura, quindi soggetto a tutta una serie di conseguenze: svalutazione sociale ed economica, mole di lavoro gratuito, spirito di sacrificio, eliminazione del confine tra vita privata e vita lavorativa.
- E' costante il riferimento alla dimensione vocazionale e quasi di destinazione biologica delle donne per questo lavoro, soprattutto per la scuola dell'infanzia, in cui il lavoro, nell'esaltazione della dimensione affettiva piuttosto che quella pedagogica, viene considerato più "adatto" alle donne, "naturalmente" materne e "portate" a lavorare con i bambini, secondo uno stereotipo di genere.

- A livello internazionale, secondo l'OCDE, il limitato numero di uomini docenti nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado ha ragioni culturali ed economiche. Molto dipende, ad esempio, dalle attese delle famiglie in termini di ambizioni professionali, che possono essere basate su stereotipi di genere. Tale dato emerge dalle scelte delle discipline di insegnamento: le donne tendenzialmente scelgono discipline umanistiche, mentre gli uomini percepiscono come dominio maschile le discipline scientifiche e tecnologiche.
- dal punto di vista economico i giovani scelgono le professioni in funzione delle loro attese economiche. Nei paesi OCDE gli uomini preferiscono professioni diverse dall'insegnamento in quanto i compensi sono maggiori in altri ambiti professionali, aspetto che riguarda molto meno le donne, che ritengono la professione docente più attrattiva in rapporto alle altre professioni.
- la docenza per gli uomini ha un maggiore significato professionale ed economico quando viene svolta a livello accademico, nei master e nei dottorati di ricerca ed è significativo che a livello internazionale ed europeo le donne costituiscono solo un terzo dei ricercatori e un quarto dei docenti ordinari. In particolare le ricercatrici sono più soggette, rispetto ai colleghi maschi, a contratti valutati come precari, con una differenza di compenso, in specie in alcuni particolari settori di ricerca scientifica, come la tecnologia, in ingegneria e nelle scienze matematiche.

CRITICITA'

Il dibattito culturale sul tema della femminilizzazione del sistema dell'istruzione ha evidenziato varie criticità: se ne citano solo alcune, tra cui:

- La mancanza della figura maschile nella scuola nuoce ai tutti i ragazzi, specialmente ai maschi, in quanto privi di una figura, di un modello di ruolo con cui identificarsi per i maschi, e di una figura con cui confrontarsi con l'altro sesso per le femmine. Il problema non è solo italiano ma interessa anche gli altri sistemi scolastici europei, con rare eccezioni. L'antropologa Ida Magli sosteneva che "i bambini e gli adolescenti devono imparare sia dalla donna che dall'uomo, perché i due generi hanno ideali, impulsi, percezioni, emotività, conoscenze diversi uno dall'altro e gli studenti devono assorbire dall'uno e dall'altro genere".
- La carenza di uomini tra i docenti in tutto il percorso di studi preuniversitario demotiverebbe gli studenti maschi dall'intraprendere questa professione, percepita ormai come esclusivamente femminile.
- La questione economica ha un ruolo preponderante nelle scelte di non entrare nel personale della scuola: confrontando le retribuzioni dei docenti e quelle dei laureati occupati in altri settori, si osserva in generale che gli insegnanti italiani ricevono una retribuzione intorno al 70% di quanto ottengono in media i laureati.
- Nella classifica OCSE sugli stipendi degli insegnanti l'Italia si trova al 16° posto, ben al di sotto della media. con salari annui lordi medi, a quota 147 euro, ultimi tra i colleghi delle maggiori economie Ue. A titolo esemplificativo gli stipendi medi lordi degli insegnanti in altri Paesi europei: Danimarca (60.444 euro), seguiti dalla Germania (55.926), poi Austria (48.974), Paesi Bassi (47.870), Belgio (44.423), Finlandia (44.269), Svezia (40.937), Regno Unito (37.195), Francia (33.657) e Portogallo (29.941).
- Altro problema: l'aumento della precarizzazione del personale scolastico. La scuola italiana è infatti grande produttrice di lavoro precario: basti pensare al regime delle supplenze, ai contratti a tempo determinato, a licenziamenti e successive riassunzioni, procedure che possono durare anche anni, in attesa di una stabilizzazione.

- La femminilizzazione dell'insegnamento è ritenuta una causa di un certo impoverimento della qualità dell'insegnamento soprattutto nell'area delle discipline tecnico-scientifiche (generalmente meno frequentate dalle donne), essendo i laureati maschi in tali discipline attratti da altre professioni, più gratificanti e meglio retribuite.

* *Sociologa dell'educazione. Roma*

Mosche bianche

A ideale corredo dell'articolo di Silvana Bisogni – in questo stesso numero – sulla femminilizzazione del corpo insegnante nella scuola (0,7 per cento di uomini nella scuola dell'infanzia e 3,6 in quella primaria) pubblichiamo la testimonianza di un maestro.

di Stefano Masetti *

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria dove un bambino entra a tre anni e ne esce più o meno a undici, gli insegnanti maschi sono le “mosche bianche” o per meglio dire le “quote azzurre” di un mondo in cui (secondo gli ultimi dati Ocse), gli uomini in cattedra stanno lentamente scomparendo, ridotti ormai a una sparuta rappresentanza. Gli ultimi dati parlano di 0,7% di maschi nella scuola dell'infanzia italiana (612 su 87mila!) e del 3,6% nella scuola primaria (10.500 su 250mila). Io, che insegno in questo ordine di scuola da quasi trent'anni, faccio parte di quell'esigua minoranza.

Si dice che gli uomini siano scoraggiati a entrare nella scuola di base per gli stipendi troppo bassi, per lo sbiadito prestigio sociale della professione e per la scarsa possibilità di fare carriera. Ma forse, in realtà, è soltanto per una sorta di pregiudizio duro a morire. Personalmente, dopo essermi diplomato all'istituto magistrale, mi sono laureato in pedagogia con il chiaro obiettivo di entrare nel mondo nella scuola e nonostante tutte le difficoltà non me ne sono mai pentito. Oggi che ho i capelli bianchi e che mi avvio a diventare nonno, vado ancora fiero di questo mestiere che mi permette di restare eternamente bambino e di continuare a giocare. Certo, è un lavoro difficile che ti costringe ogni giorno a metterti in gioco ed è sicuramente sottopagato, ma allo stesso tempo è molto generoso dal punto di vista della qualità dei rapporti umani e dell'affetto che si instaura non solo con i bambini ma anche con i genitori degli alunni e con le colleghe.

Posso tranquillamente affermare che, da insegnante maschio che lavora in un ambiente monopolizzato dal sesso femminile, non mi sono mai sentito a disagio nel far parte di una minoranza. Anzi, tutte le colleghe e i genitori che ho conosciuto in tanti anni di insegnamento hanno sempre affermato che c'è un grande bisogno di figure maschili nel mondo della scuola. Io, in particolare, ho la fortuna di lavorare in una “Scuola Senza Zaino” dove si pratica un metodo didattico all'avanguardia che sta conquistando l'Italia. Una scuola dove le parole d'ordine sono soprattutto “accoglienza”, “responsabilità” e “comunità”. Ecco, proprio in questa scuola di comunità non c'è più l'idea che siano soltanto le mamme a occuparsi o a interessarsi dei bambini. Tutti, indistintamente, anche i nonni e i padri vengono coinvolti nella vita della comunità-scuola, spesso con lavori manuali (muratore, imbianchino o falegname). Tuttavia, anche durante i lunghi anni che ho trascorso nella scuola cosiddetta “tradizionale” ho potuto felicemente constatare che la presenza di insegnanti maschi nella scuola primaria è sempre stata accolta con molto favore da tutti. Forse perché questa figura può servire a stemperare un certo approccio troppo “materno”, ansiogeno e protettivo, trasmesso talvolta dalle madri/maestre che non è sempre funzionale allo sviluppo psicologico dell'alunno.

Il luogo comune ci dice che i bambini cercano un adulto maschio con cui confrontarsi perché purtroppo a casa i padri sono assenti. Probabilmente un tempo era così, ma oggi le cose sono cambiate e ci sono padri molto attivi e presenti che spesso si propongono per rivestire il ruolo di rappresentante di classe e si interessano costantemente della vita scolastica dei propri figli. Viceversa, la “poca presenza” all'interno della famiglia, quando c'è, non è una mancanza imputabile al solo genere maschile ma è trasversale. I bambini che ne soffrono hanno genitori dalla vita frenetica, poco abituati a condividere durante la settimana momenti informali con i propri figli, i quali sono fin troppo stimolati e impegnati. La tendenza predominante è quella di delegare la cura

e l'educazione dei figli ad altre agenzie formative esterne alla famiglia, tanto che molti bambini hanno un'agenda giornaliera piena di appuntamenti proprio al di fuori della scuola (sport, attività e corsi di ogni genere) che li porta a trascorrere pochissimo tempo con le figure parentali.

A quel punto, il ruolo dell'insegnante, pur essendo apparentemente neutrale, diventa importante proprio in virtù di questo diverso coinvolgimento affettivo che permette al bambino di instaurare con l'adulto quella fiducia e quel contatto necessari per condividere e sperimentare una diversa e più efficace modalità di comunicazione. A tal proposito, ricordo che, qualche tempo fa, una psicologa che segue uno dei miei alunni maschi (del quale giustamente non ha voluto rivelarmi il nome per motivi di segreto professionale) mi ha confidato che questo piccolo paziente, parlando di suo padre le aveva detto che lo avrebbe voluto più gentile e meno arrabbiato nei suoi confronti. Quando la psicologa gli ha chiesto se lui conoscesse qualcuno al di fuori della famiglia con tali caratteristiche, ha risposto che avrebbe voluto somigliasse al suo maestro di scuola perché gli faceva imparare le cose facendolo divertire e senza essere troppo serio. La cosa ovviamente, se da una parte mi ha fatto piacere, mi ha anche ricordato che per molti alunni la scuola diventa una sorta di rifugio, un luogo dove ci si può esprimere liberamente e avere quelle attenzioni che non si trovano fra le proprie mura domestiche.

E a proposito di famiglia, mi sembra di capire (anche per esperienza personale) che ormai si è imposto da diverso tempo un nuovo modello educativo, ovvero quello che io chiamo in modo ironico del "poliziotto buono" e del "poliziotto cattivo". Si tratta di una sorta di rivoluzione copernicana dove, a differenza di un tempo, il ruolo più normativo e autorevole viene spesso interpretato dalle madri, mentre quello meno direttivo e più informale dai padri. Ne consegue che la figura più influente agli occhi dei bambini non è quella imponente e barbata del maschio, bensì quella della donna. Lo stesso schema, a parer mio, si ripropone nella scuola di base che, per l'età ancora immatura dei bambini (a differenza degli altri ordini di scuola) assomiglia quasi a una famiglia allargata. La figura del maestro maschio, in questo contesto, viene allora vista da molti bambini (maschi e femmine indistintamente) in modo positivo perché vi ritrovano quella disponibilità al gioco e quel ruolo ludico che spesso a casa, genitori troppo impegnati non riescono più a rappresentare. Ad esempio, nella mia scuola, dove siamo ben tre insegnanti maschi (forse, un caso unico in Italia!) è emblematica in tal senso la funzione del mio collega Luca (cantante, musicista e insegnante di inglese) che con la sua chitarra e le sue allegre canzoni incarna la leggerezza e la spensieratezza di un giullare, come del resto sono spesso chiamato a fare io come "contastorie" e organizzatore di piccole rappresentazioni teatrali.


La figura maschile nella scuola "delle maestre" ha, secondo me, una valenza positiva anche nel rapporto fra i docenti stessi. Infatti, nel corso degli anni, ho avuto la conferma che le colleghe vedono nella presenza degli uomini all'interno del loro ambiente di lavoro un valore aggiunto, forse perché uomini e donne hanno sì un modo diverso di comportarsi e di pensare, ma nel momento in cui si imparano a riconoscere e ad apprezzare le differenze fra i due sessi, si compensano e si arricchiscono a vicenda. In un mondo scolastico tutto al femminile, caratterizzato spesso da un'alta dose di rivalità e di competitività, il docile, mansueto e disponibile maestro di oggi può fungere da facilitatore e mediatore proprio in virtù della propria specificità.

- *Insegnante della scuola primaria "Campoleone" di Castelluccio (Arezzo)*

VIAGGIO INTORNO AL PADRE

LIBRI

(Le recensioni sono curate da Maurizio Quilici)



Il bambino e la montagna,
Torbjørn Ekelund,
Ponte alle Grazie, Milano 2019,
pp. 138, € 13,00

Tra i compiti di un padre – oggi più che mai – dovrebbe esserci quello di insegnare ai figli a rispettare e ad amare la Natura. Ne è convinto l'autore di questo libro, che organizza una lunga traversata nella regione montuosa dello Skrim, in Norvegia, con il figlio August, di sette anni. I due camminano per ore e giorni, dormono in tenda, attraversano boschi e radure, superano insidiose paludi e torbiere, sfiorano profondi crepacci, si arrampicano su ripidi pendii. L'obiettivo: raggiungere la vetta del monte Styggemann. Una prova che può sembrare eccessivamente dura per un bambino di quell'età e può lasciare perplesso il genitore-lettore. "Ho pensato che siamo gli unici esseri umani presenti in questo bosco e che nessuno sa dove siamo", osserva il padre. Il che non suona del tutto rassicurante. Il piccolo August, naturalmente, ha i suoi momenti di *defaillance*, nei quali prova nostalgia per la mamma, la sorella e la sua cameretta; ma in genere mostra una determinazione, un ottimismo e una energia invidiabili. Del resto ha dormito per la prima volta in tenda a quattro anni e i boschi gli sono familiari.

Sullo sfondo della lunga escursione, un episodio drammatico ha suscitato l'interesse e l'emozione del padre: cento anni prima un bambino di sette anni, Hans Torske, si perse proprio in quella zona e morì, nonostante le ricerche. Il suo corpo fu trovato un anno dopo. La figura di questa piccola vittima e le scarse notizie che il papà di August ha trovato sulla vicenda scandiscono la spedizione di padre e figlio e sono un costante pensiero per l'uomo (che solo alla fine della escursione ne parlerà con il suo bambino).

Qui finisce tutto bene. I due tornano al luogo dove hanno parcheggiato l'auto, sfiniti (soprattutto il padre) ma felici. Come ci si sente felici, anche se stanchi morti, dopo una lunga camminata in montagna. La natura, osserva Ekelund, andrebbe vissuta così, come ha fatto lui con suo figlio. Perché solo così se ne capisce l'essenza. E si comprende che essa può essere attraente e bellissima,

ma anche infida e pericolosa (“la natura ha mille modi per ucciderti”). Certo non è né buona né cattiva. La natura è “imperturbabile”. “E’ questa indifferenza, il lato non umano della natura, che ci attrae. Ma è anche quello che temiamo”.

In questa avventura, raccontata pianamente e gradevolmente, non c’è solo la natura e gli insegnamenti che essa può dare. C’è il rapporto padre-figlio, che dalla natura vissuta insieme – loro due davvero soli – trae alimento e spessore. I racconti del padre, le emozioni, le sensazioni (anche quando sono sgradevoli) vissute così vicini: tutto li avvicinerà e resterà un’esperienza profondamente viva per entrambi. E se questa è, per così dire, un’esperienza-limite, l’insegnamento rimane valido: un padre e un figlio (senza distinzione di genere, naturalmente) devono vivere avventure in comune, loro due soli.

Un libro che piacerà agli appassionati di trekking e di montagna (il volume è stato realizzato in collaborazione con il Club Alpino Italiano) e farà riflettere i padri.

Notizie in breve

Per la prima volta in Italia un single ha potuto adottare un bambino, anzi due. Giona Tuccini, 44 anni, docente di italianistica a Città del Capo, ha ottenuto in Sudafrica l'adozione di due bambini orfani secondo la legge di quel Paese. E il Tribunale di Roma ha riconosciuto la doppia adozione anche in Italia, in nome del "superiore interesse dei due bambini". Tuccini, che ha la doppia cittadinanza, ha adottato i due bambini, che non sono fratelli, a distanza di tre anni l'uno dall'altro. Il suo caso non resterà isolato. Con una importante ordinanza, infatti, la n. 17100 pubblicata il 26 giugno 2019, la Cassazione ha stabilito che anche ai single e alle coppie non sposate sarà possibile adottare. E senza limiti di età.

Su un caso – purtroppo frequente – di madre separata che impedisce all'ex coniuge gli incontri col figlio si è espresso il Tribunale di Cosenza, obbligando la donna a risarcire padre e figlio (con 5mila euro ciascuno) per le sofferenze subite dal primo e per la mancanza di supporto paterno rispetto alla crescita, educazione e formazione subita dal secondo. La vicenda ha seguito percorsi "classici": accuse di abusi sessuali e maltrattamenti da parte della madre nei confronti del padre, che non hanno trovato alcun riscontro nonostante approfondite indagini, perizie e intercettazioni e allontanamento del figlio dal padre, che non ha potuto vedere il bambino per tre anni. Quanto all'ipotesi, formulata dal ricorrente, di una alienazione parentale, i giudici (echeggiando con ciò una importante sentenza della Cassazione del 2016) hanno rilevato che il giudice di merito in questi casi deve prescindere dalla validità o invalidità teorica di questa patologia ma deve accertare, in concreto, la sussistenza di tali condotte. Atteggiamento che questo Istituto ha più volte condiviso.

La petizione di *Change.org* perché sia calendarizzata in aula la proposta di legge che prevede la possibilità di dare il cognome materno ai figli ha raggiunto oltre 54mila firme. La riforma sul cognome fu definita "indifferibile" dalla Corte Costituzionale tre anni fa; in quell'occasione la Corte ritenne che fosse obbligatoria la possibilità di attribuire il cognome materno ma solo con il consenso del padre. Da allora si sono succeduti quattro Governi, ma la riforma non è stata mai approvata.

Istruiva il figlio di otto anni, non insegnandogli Storia o Geografia bensì istruendolo su affari di droga e criminalità: come va trattata la droga, cosa fare se una partita è tagliata male, come sono fatte e funzionano le armi, come guardarsi dai carabinieri. Autore degli insegnamenti un 46/enne di Gioia Tauro (Reggio Calabria), Agostino Cambareri, arrestato – in una operazione che ha comportato 13 arresti – perché ritenuto il capo di una banda di narcotrafficienti. Il bambino è stato allontanato dalla famiglia per ordine del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.

Omero Antonutti, l'attore che nel 1977 interpretò il padre di Gavino Ledda nel film *Padre padrone*, dei Fratelli Taviani, è morto a Udine all'età di 84 anni. Era malato da tempo di un tumore. Antonutti era stato anche la voce principale nel doppiaggio di numerosi film. Fra l'altro, era stato la voce

narrante nei film *La vita è bella* (1979), interpretato da Roberto Benigni, e *Il mestiere delle armi* (2001).

La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, a margine della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani al Senato, ha auspicato che da qui al 2022 – anno in cui, per le disposizioni europee, il congedo di paternità alla nascita dovrà essere di dieci giorni – “si arrivi a quindici giorni”. Nella stessa occasione ha ricordato che “nella manovra c’è il congedo di paternità per sette giorni, misura complementare da finanziare di nuovo rispetto ai cinque giorni del 2019”.

E’ noto da decenni che una separazione conflittuale fra genitori provoca danni nei figli; periodicamente le ricerche non fanno altro che confermarlo. Ultima in ordine di tempo quella svolta dall’Università “La Sapienza” di Roma per conto del Garante per l’infanzia. L’indagine è stata condotta su 106 famiglie romane, con 158 minori coinvolti. Lo studio si proponeva, in particolare, di esaminare il rifiuto immotivato di un figlio di vedere uno dei genitori. I risultati sono stati, a nostro avviso, sconcertanti: nell’84,7% dei casi i bambini hanno mostrato un rifiuto immotivato (è bene sottolineare questo aggettivo) nei confronti del padre. Significativa anche la percentuale di richieste di affidamento ad un solo genitore: 65%. In 33 casi la richiesta proveniva dalla madre, in undici dal padre. Quest’ultimo dato non fa che confermare quanto sempre sostenuto dall’I.S.P.: rallegrarsi per l’elevata percentuale di affidi condivisi (puramente formali) nella separazione è ridicolo. La realtà è indicata dall’elevata percentuale di ricorsi.